

DI SALVO Dr. ZEFFERINO

- NOTAIO -

Via Isonzo, 19 - Tel. 0872.715491

66034 LANCIANO

N. 106312 di repertorio N. 21372 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE- - - - - 02.02.2023 -

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventitre il giorno due del mese di febbraio in
Santa Maria Imbaro, in Via Nazionale per Lanciano n. 8/b, alle
ore 18,00.

Dinanzi a me Dottor DI SALVO ZEFFERINO, Notaio in LANCIANO

iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti

di Chieti Lanciano e Vasto, è personalmente comparso il si-
gnor:-----

- MARTELLI Dottor CARLO nato a Lanciano il 15 febbraio 1949,

domiciliato per la carica presso la sede di cui in appresso,

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in pro-

prio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo e presidente

dell'Assemblea della:-----

"ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI

ANFFAS -Onlus di Lanciano", in breve ANFFAS ONLUS di Lanciano"

con sede in Lanciano, Zona Industriale, n. 65/A, dotata di

Personalità Giuridica di Natura Privata con decreto del Presi-

dente della Giunta Regionale Abruzzo n. 117 del 09.07.2004, e

iscritta nel Registro Regionale delle ODV al n. 239.-----

Detto comparante, noto a me Notaio che dichiaro avere certezza

della sua identità personale, mi dichiara che in questo luogo,

giorno e ora è stata convocata, in seconda convocazione, es-

sendo andata la prima deserta, l'assemblea straordinaria

dell'Associazione "ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DISABILI INTELLETTIVI

E RELAZIONALI ANFFAS -Onlus di Lanciano" per deliberare sul

seguito ordine del giorno:-----

1. adempimenti per la verifica della corretta costituzione
dell'Assemblea;-----

2. comunicazioni del Presidente;-----

3. approvazione Statuto validato da ANFFAS NAZIONALE per ade-
guamento alla Riforma del Terzo Settore ed iscrizione al RUNTS
dell' ANFFAS Lanciano in qualità di APS;-----

4. conferimento poteri al presidente per porre in atto even-
tuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o autorità
preposte ed adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;-----

5. varie ed eventuali.-----

Il componente chiede dunque a me notaio di assistere all'as-
semblea e redigerne conseguentemente il verbale. -----

Aderendo io notaio dò atto di quanto segue.-----

Assume la presidenza dell'assemblea, il Dottor MARTELLI CARLO,
presidente del Direttivo, il quale constata e fa constare e
dichiara:-----

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme e
nei tempi di legge e di statuto;-----

- che sono iscritti all'associazione n. 38 associati aventi
diritto a voto, e che in questa sede sono presenti, in seconda
convocazione, essendo la prima andata deserta, di persona e/o

per delega n. 86 associati come risulta dal foglio delle

presenze, debitamente compilato, che si allega sub "A";-----

- che sono altresì presenti, componenti del Consiglio Diretti-

vo i signori: Martelli Carlo-Presidente, *Ranieri Gabasole,*
Bellizero Vito, Martelli Mara e Benincasa Roberto
nella _____

- che sono altresì presenti, componenti del Collegio dei Revi-

sori dei Conti i signori:

Di Rocco Francesco _____

- dichiara quindi validamente costituita l'assemblea ed atta a

deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno. -----

Il presidente quindi, verificata la validità dell'assemblea e

la legittimità dei presenti, ricorda che a seguito delle re-

centi riforme normative si rende necessario apportare al vi-

gente statuto dell'associazione delle modifiche dirette ad

adeguarsi alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017, finalizza-

te alla iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

(R.U.N.T.S), scegliendo la sezione Associazione di promozione

Sociale (APS) e di approvare, quindi, uno statuto dell'asso-

ciatione adeguato alle caratteristiche dell'APS ai sensi

dell'art.36 del decreto legislativo sopracitato, e conforme

anche ai dettati ed ai suggerimenti dell'ANFFAS nazionale, cui

l'Anffas Lanciano, aderisce; a tal fine da lettura all'assem-

blea del nuovo statuto composto di trentuno articoli, soffer-

mandosi sui punti più salienti, ed in particolare sull'art.1

che prevede il cambio di denominazione dell'associazione da

Luca M. S. M.

quella attuale di "Associazione Famiglie Disabili Intellettivi e relazionali Anffas -onlus Lanciano- in breve "ANFFAS ONLUS LANCIANO" nella seguente: ""Anffas Lanciano - Associazione Locale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettiva e Disturbi del Neurosviluppo" in breve anche "ANFFAS LANCIANO" seguito dall'acronimo "APS" o dalla locuzione "Associazione di Promozione Sociale", sezione Ente del Terzo Settore, cui sarà iscritta.-----

Terminata la lettura il Presidente apre la discussione assembleare; dopo ampia discussione, richiesti e forniti chiarimenti, il Presidente invita l'assemblea a votare, per alzata di mano con prova e controprova, e quindi constata e dichiara che con voti: -----

- favorevoli *Ventisei (26)* _____

- contrari *nessuno* _____

- astenuti *nessuno* _____

l'assemblea della ANFFAS di Lanciano, in sede straordinaria, delibera:-----

- di approvare in toto il nuovo statuto dell'associazione come proposto dal Presidente, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B", migrando in tal modo dall'ODV alle APS; -----

- con la detta approvazione la nuova denominazione sociale dell'associazione è la seguente:-----

"ANFFAS Lanciano - Associazione Locale di Famiglie e Persone

con Disabilità Intellettiva e Disturbi del Neurosviluppo -

Associazione di promozione Sociale" Ente del Terzo Settore, in

breve anche ANFFAS LANCIANO APS Ente del Terzo Settore;-----

- di conferire al Presidente dell'associazione Dottor Martelli

Carlo, i poteri di porre in atto eventuali modifiche tecniche

richieste dalla normativa o autorità preposta e adempimenti

connessi alle modifiche statutarie, per l'inserimento nel

RUNTS del presente verbale ed allegati.-----

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara

sciolta l'assemblea alle ore *dieci e venti*

Ai soli fini fiscali, ai sensi dell'art.104 del D.Lgs n. 117

del 2017 che rinvia all'art.82 il presente atto è esente da

imposta di bollo nonchè da imposta di registro avendo le modi-

fiche statutarie lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o

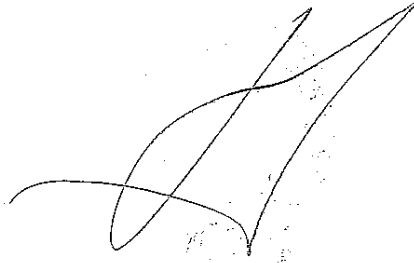
integrazioni normative.-----

Richiesto ho ricevuto quest'atto, che ho personalmente compi-
lato, in conformità di quanto dichiaratomi dal richiedente e
di quanto svoltosi in assemblea, al quale richiedente, unita-
mente all'allegato statuto, l'ho integralmente letto, (omessa
per esonero espresso del richiedente la lettura del foglio di
presenza) e che da me interpellato lo approva e con me Notaio
lo sottoscrive ai sensi di legge alle ore *dieci e nove*

Rimane da me in parte dattiloscritto in parte completato a ma-
no in cinque per intero, oltre dieci righe fin qui di sei pa-
gine di due fogli di carta in esenzione da bollo.-----

[Signature]
[Signature]

ALLEGATO "A" atto
N. 21372 di raccolta



FOGLIO DI PRESENZA

ASSEMBLEA ANFFAS DEL 02.02.2023

CONSIGLIO DIRETTIVO

COGNOME	NOME	Presente	per delega	FIRME
1 MARTELLI	CARLO	P	Presidente	
2 RANIERI	GABRIELE	P		
3 BELLISARIO	VITO	P		
4 MARTELLI	MARIA	P		
5 BEVILACQUA	ANTONELLA	P		

REVISORI DEI CONTI

1 DI NARDO	SANDRO	Presidente		
2 DI ROCCO	ERMANNO	effettivo	P	
3 CORTI	GIUSEPPE	supplente		

PROVVISORI

1 RAZIONALE	LAURA	presidente		
2 BAZZAN	NIVA			
3 GIGLIO	CINZIA			

SOCI

COGNOME	NOME	Luogo Nascita	data Nascita	Residenza	PRESENTE	RESENTE con DELEGA	FIRME
1 Abbonizio	Annamaria	Monza	19/10/1971	Castel Frenzano		Pd	
2 Bazzan	Niva	Vicenza	01/09/1949	Lanciano	X		
3 Bellisario	Vito	Fossacesia (CH)	30/12/1966	Rocca S. Giovanni	X		
4 Bevilacqua	Antonella	Lanciano	05/11/1974	Lanciano (CH)	X		
5 Bianco	Nicoletta	S. Vito Chietino (CH)	26/06/1972	S. Vito Chietino			
6 Bonaffini	Ivana	Lanciano	31/08/1950	Lanciano (CH)		Pd	
7 Bucciantie	Anna	Toronto (Canada)	07/12/1965	Fossacesia (CH)			
8 Capuzzi	Stefania	Guardiagrele	05/12/1960	Castel Frenzano		Pd	

9	Carpineta	Marisa	Archi		13/04/1961	Atessa (CH)			P D	
10	Clavarelli	Maria Grazia	Lanciano (CH)		05/12/1957	Lanciano (CH)	X			
11	Daniele	Franca	Altino (CH)		04/10/1955	Lanciano (CH)	X			
12	D'Aquilante	Elsa	Pizzoferrato		10/08/1966	Lanciano (CH)			P D	
13	De Pasqua	Pasqualino	Lanciano (CH)		31/08/1938	Lanciano (CH)			P D	
14	Di Donato	Nadia	Roccacalegna		01/03/1964	Roccacalegna				
15	Di Leandro	Maria Luisa	Moncalieri (TO)		07/04/1970	S. Vito Chietino	X			
16	Di Nella	Antonio	Fossacesia (CH)		03/03/1968	Fossacesia (CH)	X			
17	Di Nella	Rosina	Paglieta		04/12/1960	Rocca S. Giovanni	X			
18	Di Rocco	Ermanno	Lanciano (CH)		27/10/1954	Lanciano (CH)	X			
19	Giglio	Cinzia	Pennadomo (CH)		19/09/1964	Lanciano (CH)	X			
20	Giulante	Venturina	San Vito Chietino		17/12/1956	San Vito Chietino				
21	Iezzi	Sandro	San Vito Chietino		13/10/1962	San Vito Chietino	X			
22	Lanci	Maria Concetta	Atessa (CH)		19/09/1974	Mozzagrogna				
23	Luciani	Teresa	Fossacesia (CH)		20/01/1946	Fossacesia (CH)			P D	
24	Lupi	Isabella	Milano		19/05/1970	Fossacesia (CH)				
25	Martelli	Maria	Lanciano (CH)		16/07/1952	Lanciano (CH)	X			
26	Martelli	Carlo	Lanciano (CH)		15/02/1949	Lanciano (CH)				
27	Masciangelo	Roberta	Lanciano (CH)		24/01/1967	Mozzagrogna				
28	Massimini	Patrizia	Lanciano (CH)		13/03/1971	Mozzagrogna	X			
29	Nappa	Antonella	Napoli		02/02/1966	Fossacesia (CH)				
30	Pasquini	Luciano	Lanciano		31/07/1960	Lanciano (CH)	X			
31	Peluzzi	Anna	Lanciano		21/04/1955	Mozzagrogna	X			
32	Ranieri	Gabriele	Paglieta		03/05/1951	Paglieta (CH)	X			
33	Rapino	Lucia	Lanciano		09/10/1948	Lanciano (CH)			P D	
34	Razionale	Laura	Paglieta (CH)		27/10/1956	Paglieta (CH)	X			
35	Rossetti	Sara	Atessa (CH)		30/03/1979	Altino (CH)				
36	Salvatore	Mirella	Lanciano		02/02/1964	Lanciano (CH)			P D	
37	Suriani	Luciano	S. Eusanio del S.		21/06/1952	Lanciano (CH)				
38	Zavika	Olha	Ucraina		08/04/1984	Altino (CH)				
							17	g		

Handwritten signature

STATUTO DI ANFFAS LANCIANO A P S

"ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E
DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO"

Associazione non lucrativa costituita con atto per Notaio Di Salvo Zefferino di Lanciano
in data 14.01.2002 n. 83.292 di repertorio, dotata di personalità giuridica giusta decreto
PGR del 09.07.2004 n. 117, e già iscritta al Registro Regionale delle ODV al n. 239

ALLEGATO "B" "atto
N. 31372 di raccolta

ART. 1) DENOMINAZIONE

1. E' costituita l'associazione ""Anffas Lanciano - Associazione Locale di Famiglie e
Persone con Disabilità Intellettiva e Disturbi del Neurosviluppo Associazione di
Promozione Sociale"" Ente del Terzo Settore, enunciabile in breve anche come "ANFFAS
Lanciano APS" Ente del Terzo Settore.

2. L'Associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete
associativa di ANFFAS Nazionale, nonché dell'Associazione regionale ANFFAS Abruzzo.

ART. 2) SEDE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lanciano ed esaurisce le proprie
finalità statutarie nel territorio della Regione Abruzzo.

2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera
dell'assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.

3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede
all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.

4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della
sede. È obbligo altresì informare di ciò ANFFAS Nazionale e ANFFAS Abruzzo.

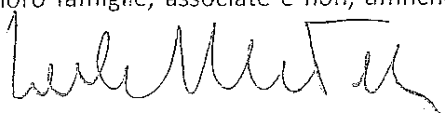
5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera sedi secondarie, operative e/o
amministrative.

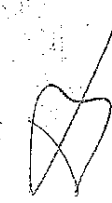
Art. 3) DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4) FINALITA' ED ATTIVITA'

1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via
esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità
civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, con
particolare riguardo alle persone svantaggiate e alle persone in condizioni di fragilità,
prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo, anche
derivante da malattie rare, nonché delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro





garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

2. L'Associazione nel rispetto dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

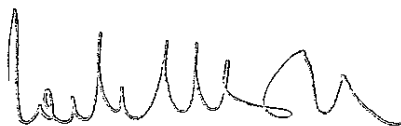
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (punto a) elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- interventi e prestazioni sanitarie (punto b) elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (punto c) elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (punto d) elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- formazione universitaria e post-universitaria (punto g) elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto h) elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (punto i) art.5 elenco D.lgs. 117/17);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (punto k) elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (punto l) elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore (punto m) elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1,

comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (punto p) elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (punto q) elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (punto s) elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (punto w)elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (punto z) elenco art.5 D.lgs. 117/17).

3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 30 del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della beneficenza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.



5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di ANFFAS Nazionale;
- b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;
- c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;
- e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, sociosanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;
- f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;
- g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;
- h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;
- i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neuro

sviluppo hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi o non possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione;

6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.

2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 6) OBBLIGHI INERENTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE - SEZIONE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

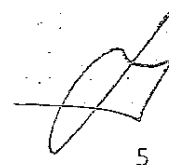
1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS

1. Le attività di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di ANFFAS Nazionale, nonché a quanto connesso all'adesione ad ANFFAS Abruzzo.

2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa di livello territoriale, fermi restando per quelli sovra territoriali e sovraregionali la titolarità di ANFFAS Nazionale ad ANFFAS Regione Abruzzo, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.


5

3. L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione e identificazione, il marchio ANFFAS, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito da ANFFAS Nazionale nei modi e nei termini indicati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di ANFFAS Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad ANFFAS Nazionale o ad ANFFAS Regionale, il diritto all'utilizzo del marchio cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.

4. L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari di ANFFAS Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di ANFFAS e connessi standard di qualità:

- a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da ANFFAS Nazionale e da ANFFAS Regione Abruzzo, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
- b) si uniforma, facendolo proprio, al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da ANFFAS Nazionale;
- c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da ANFFAS Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da ANFFAS Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
- e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad ANFFAS Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete ANFFAS, nel rispetto delle normative inerenti alla specifica forma giuridica;
- f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri associati, volontari, collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di anagrafica unificata di ANFFAS Nazionale, tenendolo costantemente aggiornato;
- g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas o altro dalla stessa indicato;
- h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla Giunta Esecutiva di ANFFAS Nazionale. Parimenti relativamente all'appartenenza ad essa versa annualmente la quota associativa e il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da ANFFAS Regione Abruzzo;

i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di ANFFAS Nazionale o di ANFFAS Regione Abruzzo o dalle stesse trasmessi per le finalità della rete associativa, quale titolare del trattamento, a rispettare l'art. 28 -- "Responsabile del trattamento" del Regolamento (UE) 2016/679.

5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, aderenti alla Rete ANFFAS quali fondazioni, cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

ART. 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro raggiungimento, impegnandosi direttamente.

3. Le persone fisiche possono essere associate se, anche alternativamente, sono:

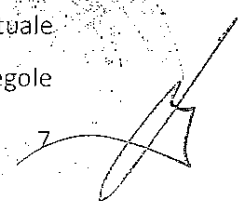
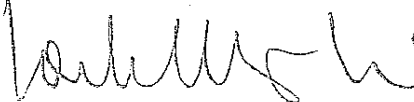
a) persone con disabilità;

b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76. La qualifica di associato non viene meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;

c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che comunque, condividendo le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o superiore alla metà del numero complessivo degli associati.

4. Gli associati, che oltre alle normali attività svolte in favore della compagine associativa scelgano di prestare a titolo libero, volontario e gratuito attività di volontariato non occasionale, impegnandosi a garantire, con il loro apporto diretto, la realizzazione delle attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati, secondo le modalità del successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza assicurativa.

5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, l'eventuale regolamento associativo e ogni altro atto che identifichi e fissi la *mission* e le regole



associative, ivi compreso il codice di qualità ed autocontrollo, contenente anche i requisiti etici a cui riferirsi, nonché quanto derivante dall'appartenenza alla rete di ANFFAS Nazionale e di ANFFAS Regione Abruzzo. Gli aspiranti associati dovranno altresì, al momento della richiesta, autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi anche all'interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti. A tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati stessi ad ANFFAS Nazionale e ad ANFFAS Regione Abruzzo anche ai fini dell'inserimento di detti dati nella anagrafica unificata di ANFFAS, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

6. Il Consiglio Direttivo, entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.

7. La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della prima quota associativa da parte dell'ammesso. Contestualmente al pagamento l'ammesso è iscritto nel libro associati.

8. La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata, con motivazione, all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.

9. Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.

ART. 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. I nominativi, i dati anagrafici, gli estremi di iscrizione, i recapiti e le relative variazioni degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché inseriti contestualmente nel Sistema di Anagrafica Unificata gestito dalla rete associativa ANFFAS.

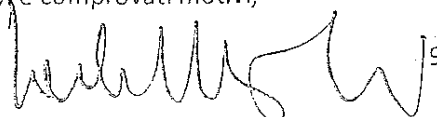
2. Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di ANFFAS Nazionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da ANFFAS Nazionale. La tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.

3. Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.

4. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.
5. Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.
6. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.
7. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.
8. Il diritto a candidarsi, nonché ad esprimere il voto in caso di elezioni alle cariche associative di qualsiasi natura, spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi.
9. Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi associativi in conformità alle norme statutarie, nonché ad uniformarsi, per quanto di competenza, a quanto indicato nel codice di qualità ed autocontrollo adottato da ANFFAS Nazionale e contenente i principi etici e valoriali coerenti con l'appartenenza alla rete associativa ANFFAS.
10. L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.

ART. 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO

1. Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.
2. L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con *quorum* deliberativo almeno pari alla metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:
 - a) per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;
 - b) per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza degli obblighi assunti all'atto dell'iscrizione, nonché in presenza di violazione delle norme statutarie regolamentari e deliberati, per violazione dei principi etici e valoriali come indicati nel codice di qualità ed autocontrollo, oltre che per gravi e comprovati motivi;

 9



c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

11) VOLONTARI

1. L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività associative in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.
2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17.
4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di *privacy* negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.
7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Presidente;
 - c. il Consiglio Direttivo;
 - d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - e. il Collegio dei Probiviri;
 - f. l'Organo di Revisione Legale dei Conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI

1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con l'eccezione della carica di Sindaco, di Probiviro e Revisore Legale, alle quali possono accedere anche persone non associate.

2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi associativi possono essere rieletti, senza limiti.

3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo stesso sono stati sostituiti nel corso del mandato.

4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per acclamazione.

Art. 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente;

b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;

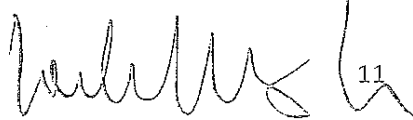
c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo, acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente; il programma di attività deve essere sottoposto per tempo al vaglio del gruppo locale degli autorappresentanti, ove operante, e delle loro proposte si dovrà tenere in debito conto all'interno del programma stesso;

d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;

e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo, prima di procedere all'elezione dell'organo stesso;

f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più organi associativi;

g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione;



h. nominare e revocare il Collegio Sindacale o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente statuto;

i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

j. deliberare l'entità della quota associativa ed eventuale contributo obbligatorio per un anno o per più anni;

k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;

l. deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;

b. deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

c. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto associativo.

4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa. Gli associati con anzianità di iscrizione inferiore a tre mesi hanno diritto di voto ad esclusione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, giusto quanto previsto dall'articolo 9, comma 8 del presente Statuto; coloro che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come uditori.

Art. 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:

a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il Registro Unico del Terzo Settore;

b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo per l'anno veniente.

3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta

ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data prescelta per l'assemblea in prima convocazione.

Art. 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.

2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati.

3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, aventi diritto di voto.

5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati regolarmente iscritti alla data di celebrazione della relativa Assemblea.

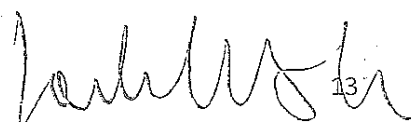
6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.

8. Ciascun associato può esprimere preferenze per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9. La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.

10. L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.


13

11. Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ART. 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.

2. Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati, prima di procedere alla loro elezione.

4. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

5. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.

6. In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene integrato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni dalla carica la perdita, per qualsiasi motivo, della qualifica di associato.

7. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il Segretario verbalizzante, di norma, devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

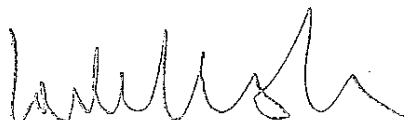
8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che, per competenze o compiti scientifici o amministrativi, sia stata invitata dal Presidente stesso.

Art. 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

- a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;
- c) delibera sull'esclusione dell'associato;
- d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;
- e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;
- f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti, temporali e di spesa;
- g) può conferire procure generali o "*ad negotia*", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;



- h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;
 - i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; Alla seduta del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, ove esistente, di cui al successivo art. 24, per portare un contributo sul programma di attività;
 - j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriera nel rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL Anffas o da altro dalla stessa indicato;
 - k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;
 - l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;
 - m) nomina i rappresentanti -pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione, nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi;
 - n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.
3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa dell'Associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati e dei volontari).
4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

ART. 20) PRESIDENTE

- 1. Il Presidente dell'Associazione:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;

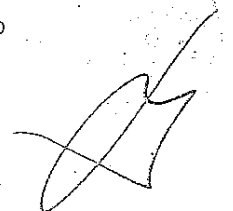
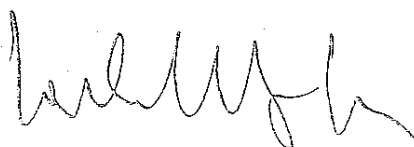
- b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell'Associazione;
- c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo;
- d) convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;
- e) presiede l'Assemblea;
- f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;
- g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;
- i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è datore di lavoro;
- j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato;
- l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- m) verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di politica associativa.

2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo o a terzi.

3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vicepresidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vicepresidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

ART. 21) COLLEGIO SINDACALE



1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno revisore legale iscritto all'apposito registro.

2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.

3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel Collegio Sindacale viene integrato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad ANFFAS.

4. L'incarico di Sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non associate ad ANFFAS.

5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

6. I Sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.

7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e di porre in essere ogni altra incombenza assegnata a tale organo. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

8. Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio,

esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.

9. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.

2. Il Collegio è formato da tre membri che, al loro interno, eleggono un proprio Presidente.

3. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto, nonché decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati.

5. Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida;
- la censura;
- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.

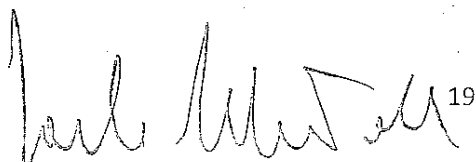
6. Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.

ART. 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente Statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti al registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al registro dei revisori legali o società iscritta nel registro delle società di revisione legale, nominata dall'Assemblea.

ART. 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

 19



1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.
2. Tutte le persone con disabilità afferenti all'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di auto rappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.
3. Il Gruppo locale di auto rappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di ANFFAS Nazionale.
4. Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.
5. Il Portavoce del gruppo locale di auto rappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.
6. Parimenti, su richiesta del gruppo locale di auto rappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.

Art. 25) RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.
2. Le risorse economiche dell'Associazione potranno derivare da:
 - quote associative;
 - contributi degli enti associati;
 - contributi e finanziamenti di privati;
 - contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, nonché di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi e finanziamenti di organismi europei ed internazionali;
 - lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;

• rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzionamento o accreditamento, co-progettazione e non solo, per l'esercizio delle attività associative;

- proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;
- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;
- ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.

3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione stessa.

4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

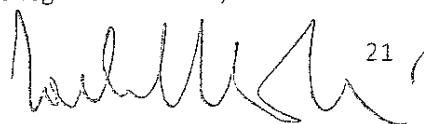
ART. 26) BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione, nonché dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché la relazione dell'attività svolta.
3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria di cui all'articolo 15, deve predisporre il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci, ove esistente, all'approvazione dell'Assemblea, corredato degli atti di cui al comma 2.

Art. 27) LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri ed aggiornarli costantemente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;



21

- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.
2. L'Associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari e il libro degli inventari, ove ne sia tenuta, ed ogni altro libro, anche non obbligatorio, ove previsto.
3. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o dell'Organo di Revisione, che può essere gestito e conservato a cura del Presidente del relativo Organo o del revisore unico o società di revisione, previa apposita dichiarazione da depositare agli atti dell'Associazione stessa.
4. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.

ART. 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE

1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri, nonché ANFFAS Nazionale e/o ANFFAS Regionale possono proporre all'Assemblea degli associati che si deliberi la richiesta ad ANFFAS Nazionale, d'intesa con l'Organismo Regionale di riferimento, di designazione di un "*Tutor*", ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che, accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.
2. L'Associazione con l'accettazione del tutoraggio per le suddette finalità, si impegna a rispettare le indicazioni del *tutor*, sottoponendo allo stesso preventivamente gli atti da porre in essere per ottenere parere consultivo non vincolante e richiedendone ed agevolandone la partecipazione agli organi associativi, nonché a richiedere ad ANFFAS Nazionale e Regionale di assicurare un'attività di coordinamento, supporto e verifica delle attività poste in essere dal *tutor*, manlevando le stesse da oggi e qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'attività di tutoraggio.

ART. 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati secondo quanto previsto all'art. 16.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto

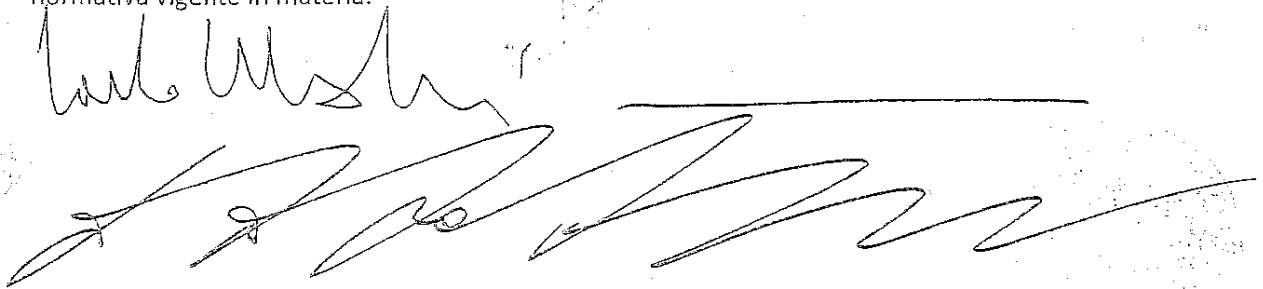
legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro Ente del Terzo Settore appartenente alla sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'Associazione è retta secondo il presente Statuto a far data dalla sua approvazione.
2. Gli organi associativi saranno tutti rieletti dall'Assemblea da convocarsi entro i successivi 90 gg. all'entrata in vigore del presente Statuto.

ART. 31) NORME DI RINVIO

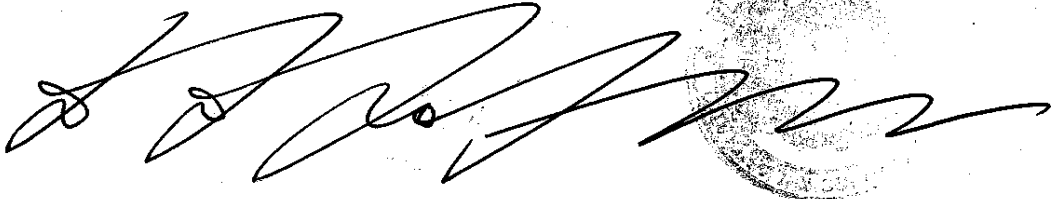
1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.



Scritta al RUNTS in data 16/2/2023 con
D.D.n. DPG022/43

Registrato e Lasciato il 03/02/2023 al N. 350 Set 1/7
Copia, conforme all'originale, che rilasciasi in favore del richiedente per uso
consentito dalla legge.

Lanciano li 20 febbraio 2023

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to contain text around its perimeter, possibly indicating an official capacity or office.